

N. 1653/10 R.G. notizie di reato

N. 81/13 R.G. TRIB.

TRIBUNALE DI BELLUNO

VERBALE DI UDIENZA

-art. 480 e segg. c.p.p.-

L'anno 2013 il mese di **Settembre** il giorno 30 alle ore 13,10 in **BELLUNO** davanti al Giudice del Tribunale - **Dott.sa Antonella CONIGLIO GIULIANA**

con l'ausilio del ASSISTENTE GIUDIZIARIO Agnese Dan che espressamente autorizzato, si avvale dell'ausiliario tecnico sig. Perrigione Felipe

della ditta SCUOLA GALLOTTA di Potenza., in qualità di stenotipista per la stenotipia e la registrazione che comincia alle ore 13,10

per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 81/13

nei confronti di: **Boschetti Giovanni nato a Rovigo il 11/01/1942 + 2**

Sono presenti:

il Pubblico Ministero: Dott. Bonsangue Antonio

delegato dal Procuratore della Repubblica come da delega che deposita

1 imputat

assistit e difes da:

Boschetti Giovanni nato a Rovigo il

11/01/1942

Libero, presente - viene revocata la dichiarazione di contumacia

Avv. Maurizio Paniz di Fid.

oggi sost. dall'avo Mammiliario Paniz giusta delega permanente

Genoria Wilmer nato a Winterthur (CH)

il 04/08/1961

Libero, contumacia

Avv. Prade Antonio di Fid.

oggi sost. dall'avo M. Houlio giusta delega de depositi

Genoria Ivan nato a Winterthur (CH) il

02/08/1965,

Libero, contumacia

Avv. Prade Antonio di Fid.

oggi sost. dall'avo M. Houlio giusta delega de depositi

sono altresì presenti le seguenti altre parti:

F.I.O.M.H

A.I.E.A.

Bjg Damiano, Adriano Petalo,
Walter Petalo, Flavio Barbolotto
III presenti

assistite e difese da:

dall'auto Paolo Senzangeli - presente

dall'auto Edoardo Barbolotto

dall'auto. Karimella Parisi
presente

Fatto l'appello delle persone offese, dei testimoni, dei periti, interpreti e consulenti tecnici, si dà atto che

Il Giudice controlla la regolare costituzione delle parti

Preliminarmente l'auto Parisi espone l'inammissibilità delle Ed.P.R. delle F.I.O.M. o delle A.I.E.A. non rappresentando un diritto proprio delle predette associazioni e mancando in caso contrario il consenso delle parti offese.

Il P.M. non ha obiezioni da fare.

L'auto Parisi si associa alle richieste dell'auto Parisi e si rimette alla decisione del Giudice.

L'auto Barbolotto chiede che sia respinta l'eccezione riportandosi all'atto di costituzione.

L'auto Senzangeli si associa alle richieste dell'auto Barbolotto.

Il Giudice si riserva e si ritira alle h. 13,25.

Il Giudice ritorna in aula alle h. 13,57 e decide con la seguente ordinanza di cui viene data lettura.

L'auto Karimella eccepisce l'inammissibilità delle costituzioni delle P.C. delle F.I.O.M. in quanto la stessa è stata

conferita in nome di Barbolotto in assenza di una formale deliberazione della Segreteria Nazionale come richiesto dall'art. 25 %

compiuto l'accertamento della costituzione delle parti,

Giudice dichiara aperto il dibattimento.

ausiliario dà quindi lettura dell'imputazione.

Pubblico Ministero chiede l'ammissione delle seguenti prove:

ammettersi i testi indicati nella lista

e si riserva di depositare produzioni documentali

difensore della parte civile chiede l'ammissione delle seguenti prove:

d'auto Paris, ammissione dei testi in lista e controesame

Tuller ^{o alle 2} P.C. chiede ~~ammissione dei testi in lista~~ controesame

Il difensore dell'imputato chiede l'ammissione delle seguenti prove:

controesame dei testi del P.M.

d'auto Paris ammissione dei testi, controesame, esame
imputato e si riserva di produrre documenti

d'auto Montini ammissione dei testi, controesame,
esame imputato e si riserva di depositare
produzioni documentali

Esaurita l'esposizione introduttiva, il Giudice informa l'imputato che ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che riterà opportune, purchè esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale.

Il Giudice, sentite le parti, provvede sull'ammissione delle prove con la seguente:

ORDINANZA:

Il Giudice, visti gli artt. 495 e 190 comma 1° C.P.P.;

ritenuto che le prove indicate non sono vietate dalla legge, né manifestamente superflue o irrilevanti, le ammette. Il giudice ammette i testi del PM della P.C.;

auto Paris limitatamente a 3, i testi dell'auto Paris
limitando a 1 i componenti del collegio Sindacale
(d'auto Paris giudice dott. Bampi) e a due i successori.

testi; i testi dell'auto Houlins e i suoi vetri
6 si sono richiesti; i cui per l'esame
dei primi 6 testi del PM. all'udienza
del 24 marzo 2014 ad. h. 11, 00
verbalmente alle h. 14, 45

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
DAN DAN
Dan

Sp. Giuseppe
y

(3)

dello Statuto FIOH G&L depositato in atti.
SE PH nulla eccezione

La Difesa della FIOH eccezione la scadenza
della Difesa generica dall'~~opposizione~~ d'ecce-
zione in quanto il giudice si era già
utilizzato in Camera di Consiglio, nel
mezzo preciso di la costituzione riguarda
la sede di Belluno della quale il sig. Zucchetto
è l.r. come risulta dalle delibere già
prodotti in data 19.01.19.

L'auto Paris chiede di essere autorizzata
alla citazione del responsabile civile
identificato nelle seguenti società:
Enel spa; Montedison spa; Musaldis spa
Sare spa; Bepi Cantieri; Edison spa;
Fedrigoni Cantieri spa; Eni spa.

SE PH nulla osservazione

La Difesa delle parti nulla osservazione.

SE giudice si utilizza in Camera di
Consiglio alle h. 14.15

SE giudice ritorna in aula alle h. 14.30
e decide come da allegati ordinanze di cui
viene data lettura.

Il Giudice,

sentita l'eccezione della difesa Boschetti in ordine alla esclusione delle costituzioni di parte civile della AIEA e della FIO MM;

sentito il difensore della parte civile privata che si è associata e il PM che nulla ha osservato;

ritenuto che ex art 91 cpp è consentita la costituzione di parte civile di enti ed associazioni rappresentativi di interessi generali;

ritenuto che nella fattispecie si contestano agli imputati lesioni personali riconducibili alla mancata osservanza delle norme di sicurezza dell'ambiente di lavoro collegate particolarmente alla presenza di amianto;

ritenuto che la FIO MM e la AIEA hanno in tal senso interessi coincidenti in quanto entrambe le associazioni perseguono l'interesse della tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;

ritenuto che per giurisprudenza costante (anche citata dagli interessati) è ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali e che è ammissibile la costituzione di parte civile, dell'AIEA che avanzi "iure proprio" la pretesa risarcitoria in quanto assuma di avere subito per effetto del reato un danno diretto ed autonomo rispetto a quello della vittima, patrimoniale o non patrimoniale, perseguendo anch'essa, come risulta dallo statuto a ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, il fine della sicurezza sul posto di lavoro in tal caso come protezione dalla esposizione all'amianto;

ritenute pertanto ammissibili entrambe le costituzioni

P.Q.M

respinge le eccezioni ed ammette anche le costituzioni di parte civile della Fiommm e della Aiea.

Belluno, 30 settembre 2013

IL GIUDICE



Il Giudice ,

sentita l'eccezione della difesa Genoria di inammissibilità della costituzione di parte civile Fiom per difetto di procura;

sentita altresì la richiesta della difesa delle parti civili private di citazione dei responsabili civili Enel S.p.A, Montedison S.p.A, Ansaldo SpA, Sade S.p.A, Burgo Cartiere, Edison S.p.A, Fedrigoni S.p.A ed Eni S.p.a;

sentito il PM che nulla osserva;

sentita la difesa Fiom che ha eccepito la decadenza della difesa Genoria dalla eccezione essendosi questo Giudice già ritirato in camera di consiglio per decidere altra eccezione;

ritenuto non sussistente la decadenza in quanto non si era ancora data lettura della imputazione e pertanto si verteva ancora nella fase delle questioni preliminari;

ritenuta infondata l'eccezione in quanto dallo statuto in atti emerge che lo Zuccolotto che si è costituito parte civile per la Fiom di Belluno ha gli stessi poteri del segretario generale nazionale e quindi rappresenta l'associazione;

ritenuta invece inammissibile la richiesta di citazione dei responsabili civili dei quali la parte civile privata non ha fornito i titoli della eventuale responsabilità nè formulato le domande da porre nei loro confronti che costituiscono elemento necessario ,tra gli altri, per il decreto del Giudice di citazione dei responsabili stessi nemmeno correttamente individuati nelle loro sedi ;

P.Q.M

Respinge l'eccezione di nullità della costituzione di parte civile della Fiom e dichiara inammissibile la richiesta di citazione di responsabile civile.

Belluno, 30 settembre 2013

IL GIUDICE

